

FAQ Frequently Asked Questions

Risposte a quesiti frequenti sui bandi a valere sulle attività 1.3.a e 1.2.a.1 approvati nel 2017 (DGR 1232 e 1233) e nel 2016 (DGR 646 e 647)

vers. 1/2019

Di seguito la raccolta delle risposte alle FAQ su temi riguardanti i bandi 2017 adottati a valere sulle attività 1.3.a e 1.2.a.1, integrate con le risposte alle FAQ rese sui bandi 2016 adottati sulle medesime attività e applicabili anche ai bandi 2017.

I riferimenti normativi si intendono effettuati a tutti i bandi di cui trattasi, se non diversamente indicato.

Sommario

- 1) non ammissibilità spese per predisposizione domande e rendicontazioni
- 2) spese antecedenti la domanda
- 3) acquisto di attrezzature e macchinari solo nell'ambito di un progetto
- 4) codice Istat Ateco
- 5) numero di domande presentabili
- 6) capacità economico-finanziaria
- 7) non ammissibilità spese presso la sede fuori Regione
- 8) collaborazione con ente di ricerca
- 9) collaborazione con soggetti esterni all'impresa
- 10) collaborazione in forma di "progetto congiunto"
- 11) collaborazioni con imprese collegate
- 12) traiettorie di sviluppo nell'ambito delle aree di specializzazione della S3
- 13) reti d'impresa
- 14) percentuale/coefficiente di ammortamento degli strumenti
- 15) ammissibilità di un'impresa inattiva
- 16) autocertificazione antimafia
- 17) cumulo con nuova Sabatini
- 18) soci/amministratori: obbligo INAIL, compenso, CV
- 19) computo dell'incremento occupazionale
- 20) trasferte del personale proveniente da fuori Regione
- 21) responsabile della ricerca esterno all'impresa
- 22) mancata identificazione di fornitore in sede di domanda
- 23) fattispecie di innovazione ammissibili sul bando 1.2.a.1 / Innovazione
- 24) ammissibilità della spesa per acquisto o noleggio di una serra
- 25) variazioni in corso di progetto
- 26) determinazione dimensioni aziendali (ULA e investitori istituzionali)
- 27) presentazione e sottoscrizione della domanda
- 28) ammissibilità spese per certificazione ISO 14001 (ambiente)
- 29) prototipo
- 30) requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari
- 31) impresa in difficoltà
- 32) revisori legali
- 33) ammissibilità avvisi di parcella/fattura proforma

1) non ammissibilità spese per predisposizione domande e rendicontazioni

Sono ammissibili tra le consulenze le attività relative alla predisposizione delle pratiche e per il coordinamento delle strutture aziendali, per la predisposizione delle domande? (FAQ 2016)

R. Non sono finanziabili le spese per la predisposizione delle domande e delle rendicontazioni (articolo 8, comma 1, lettera k) dei bandi.

2) spese antecedenti la domanda

È possibile imputare le spese già sostenute prima dell'invio della domanda? Vi è un limite nella retroattività? (FAQ 2017)

R. Si richiama il combinato disposto dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 10, comma 2, del bando, in base al quale, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento (UE) 651/2014, che è base normativa del bando, relativamente alla necessità che gli aiuti erogati abbiano effetto incentivante, le imprese devono avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e solo le spese sostenute successivamente sono ammissibili a finanziamento.

3) acquisto di attrezzature e macchinari solo nell'ambito di un progetto

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari per la propria attività? (FAQ 2016)

R. I bandi in parola sono destinati a finanziare *progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale* oppure *progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione* rientranti nelle traiettorie di sviluppo delle aree di specializzazione elencate in allegato ai bandi medesimi e realizzati da parte di imprese che svolgono attività nell'ambito delle citate aree di specializzazione codificate dai codici Ateco elencati altresì in allegato ai bandi.

Pertanto investimenti per il rinnovo degli impianti non sono finanziabili su questi bandi se non rientranti in un progetto organico di R&S o in un progetto di Innovazione come definiti nei bandi.

4) codice Istat Ateco

a) Può il codice Ateco (71.12.4), non presente nella tabella dei codici previsti dal bando, rientrare fra gli ammissibili essendo strettamente attinente e contiguo ad uno che rientra nell'elenco (71.12.50)? (FAQ 2016)

R. Le imprese con codice Ateco 2007 che NON rientra nelle aree di specializzazione previste dai bandi ma che rientra nelle sezioni B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Q, S della classificazione Ateco possono presentare domanda di contributo purché realizzino un progetto nella forma collaborativa di *progetto congiunto* con almeno un'impresa avente codice Ateco rientrante nelle citate aree di specializzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

b) Il codice Ateco da considerare è solo quello dell'attività primaria o possono essere considerati anche eventuali codici ATECO secondari? (FAQ 2016)

R. Come previsto all'articolo 4, comma 2, sono ammissibili a contributo anche le imprese che svolgono attività secondaria attinente ai codici Ateco ammessi, qualora i progetti riguardino tali attività.

c) Per valutare l'ammissibilità del beneficiario, come considerare il codice ATECO 2007 di una società che dispone di solo 3 cifre (ad esempio del tipo 22.2)? (FAQ 2016)

R. Il sottotitolo della sezione 2 dell'allegato A dei bandi indica come individuare l'ammissibilità dei codici Ateco rappresentati con un numero di cifre inferiori a 6 e cioè: *Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.*

5) numero di domande presentabili

a) Se un'impresa ha già un progetto 1.2.a finanziato con il precedente bando (2016), può presentarne un altro sul bando 1.2.a attuale (2017)? se ha già un progetto 1.3.b finanziato con il precedente bando (2016), può presentarne uno sul bando 1.3.a attuale (2017)? (FAQ 2017)

R. Il bando inerente l'Attività 1.3.a (R&S) prevede all'articolo 13, comma 2 che *le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando [1.3.a] e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale*

L'articolo 4, comma 7, ribadisce tale vincolo, precisando altresì che *in alternativa al bando 1.3.a 2017*, è possibile presentare domanda sui *bandi concernenti l'Attività 1.3.b [...] del POR FESR 2014-2020 adottati nel 2017*. Non può pertanto essere ammessa la domanda presentata sul presente bando qualora sia stata presentata una precedente domanda sui bandi concernenti l'Attività 1.3.b.

Il limite riguarda pertanto solo i bandi adottati nel 2017 o di prossima adozione nel 2017, escludendo la possibilità di presentare domanda su entrambe le Attività 1.3.a e 1.3.b.

Non rilevano invece i bandi presentati nel 2016, pertanto un'impresa che abbia presentato domanda a valere sul bando 2016 dell'Attività 1.3.b (come nel quesito posto) può presentare domanda a valere sul bando 2017 dell'Attività 1.3.a.

Si rammenta altresì il limite previsto dal comma 8 del citato articolo 4 del bando, ovvero che non possono presentare domanda di contributo le imprese che abbiano in corso e non ancora concluso più di un progetto di R&S finanziato a valere su uno dei canali contributivi gestiti dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione o da soggetti da essa delegati (tra i quali non rientrano comunque i bandi dell'Attività 1.3.b)

Il bando inerente l'Attività 1.2.a (Innovazione) prevede all'articolo 13, comma 2 che le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando [1.2.a.1] e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto di innovazione.

Pertanto un'impresa che abbia presentato domanda a valere sul bando 2016 dell'Attività 1.2.a (come nel quesito posto) può ripresentare domanda a valere sul bando 2017 dell'Attività 1.2.a.

b) Nel caso in cui l'azienda A presenti una domanda a valere sul bando 1.3.a. in collaborazione con un'altra azienda B (progetto congiunto), l'azienda B può presentare una domanda a valere sul bando 1.3.b. "Progetti di ricerca e sviluppo da realizzare attraverso partenariati pubblico privati"? Precisiamo naturalmente che trattasi di due progetti distinti e con oggetti e finalità diverse. (FAQ 2016)

R. L'accesso ai bandi sull'Azione 1.3 è alternativo, non può essere presentata domanda su entrambi neanche se si tratta di progetti diversi. Pertanto l'impresa deve scegliere se partecipare al bando 1.3.a oppure al bando 1.3.b.

Oltre a quanto sopra precisato, l'impresa può presentare un'ulteriore domanda sul bando 1.2.a.

c) Aziende di un gruppo possono autonomamente fare delle domande di finanziamento o c'è un limite visto che fanno parte dello stesso gruppo? (FAQ 2016)

R. Le aziende di uno stesso gruppo possono presentare domanda, ognuna autonomamente (fatte salve le forme collaborative ai fini dell'ammissibilità prevista per le Attività 1.2 e 1.3), non però sotto forma di progetto congiunto tra le stesse, in quanto per queste tipologie collaborative i partner devono essere indipendenti uno dall'altro.

d) Un'azienda di grandi dimensioni che ha in corso progetti sul bando 2016 1.3.a (R&S), sul bando 2016 1.2.a.2 (Industrializzazione risultati della ricerca) e sulla L.R. 3/2015 (R&S Settore Elettrodomestico), può presentare domanda sui nuovi bandi 2017, in considerazione delle limitazioni imposte dall'articolo 4 commi 7 e 8 del bando 1.3.a? (FAQ 2017)

R. Si richiama l'articolo 4, comma 8 del bando, che dispone che non possono presentare domanda di contributo le imprese che abbiano in corso e non ancora concluso più di un progetto di R&S finanziato a valere su uno dei canali contributivi gestiti dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione o da soggetti da essa delegati.

Nella fattispecie in esame, due dei canali contributivi su cui l'impresa ha ottenuto un finanziamento (1.3.a bando 2016 e LR 3/2015 R&S Settore Elettrodomestico) riguardano attività di R&S e sono gestiti dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione. Pertanto, qualora i progetti finanziati sui citati canali non fossero ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, l'impresa non potrebbe presentare domanda sul bando 2017 1.3.a di cui trattasi.

Potrebbe invece presentare domanda sul bando 2017 1.2.a.1 (Innovazione); peraltro, trattandosi di grande impresa, in collaborazione effettiva (progetto congiunto) con PMI.

e) Un'azienda che produce arredi per il settore bagno e relativi componenti vorrebbe presentare domanda per un progetto di ricerca e sviluppo di più prodotti diversi tra loro, in quanto il sistema bagno integra in sé diversi elementi (dal box alle colonne doccia ai mobili fino al termoarredo ecc). Potrebbe essere ammissibile un progetto di questo tipo? (FAQ 2017)

R. Si richiama preliminarmente l'articolo 13, comma 2, che dispone che "Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale".

Un tanto premesso, evidenziando la difficoltà nel rendere parere sulla base degli elementi accennati nel quesito e rinviando al Comitato tecnico preposto la valutazione del corretto inquadramento del progetto rispetto anche alla norma soprarichiamata, si osserva che appare difficile ricondurre lo sviluppo di prodotti diversi ad un unico progetto, per quanto rientranti in una comune categoria, fatto salvo che non vi sia una proposta progettuale in grado di accomunare più prodotti in un unico disegno di sviluppo, la cui valutazione resta comunque in capo al Comitato tecnico.

6) capacità economico-finanziaria

a) In una SRL è possibile emanare una delibera assembleare di futuri versamenti in conto capitale effettuati dai soci - successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio - sottendendoli esplicitamente all'ottenimento dei contributi sopracitati? (FAQ 2016)

R. Come si evince dall'allegato D del bando (a cui si rimanda per approfondimenti), ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati;

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci.

La verifica della sostenibilità del progetto è richiesta dalla normativa comunitaria e viene effettuata prima di completare le verifiche istruttorie e le valutazioni sul progetto, al fine di consentire l'ottimale allocazione delle risorse comunitarie su progetti meritevoli e realizzabili.

Il bando consente tuttavia alle imprese di supplire ad eventuali carenze legate a situazioni contingenti prevedendo la possibilità di deliberare un *aumento di capitale sociale* prima di presentare la domanda (la delibera ai fini dell'efficacia deve essere iscritta al Registro imprese e deve prevedere termini precisi) o di effettuare un *versamento in conto capitale* (a fondo perduto) la somma necessaria a raggiungere i parametri previsti.

Alla luce di quanto esposto pertanto la modalità proposta (delibera di futuri versamenti in conto capitale condizionati all'ottenimento del contributo) non è ammissibile ai sensi del bando.

b) Un'impresa presenta un patrimonio netto negativo nell'ultimo bilancio approvato. Contestualmente all'approvazione di tale bilancio l'assemblea ha deliberato un versamento in conto futuro aumento del capitale per ripristinare completamente il deficit patrimoniale. In questo caso la start up può essere impresa beneficiaria dei bandi di cui in oggetto? (FAQ 2017)

R. In riscontro al quesito posto relativamente al requisito di capacità economico-finanziaria al sostenimento delle spese progettuali, si evidenzia che i bandi (allegato D) prevedono due possibilità di aumento del capitale netto prima della presentazione della domanda, qualora il suo ammontare non sia di per sé sufficiente a soddisfare il parametro previsto, ovvero in sintesi:

- a) l'aumento di capitale sociale già adottato con delibera (depositata al Registro imprese e contenente termini precisi, non sono ammesse delibere condizionate), la cui effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere effettuata e comprovata mediante invio alla SRA della necessaria documentazione quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria;
- b) il versamento a riserva in conto capitale successivo alla data di approvazione dell'ultimo bilancio, documentato in domanda da relativa contabile bancaria, la cui effettiva costituzione a bilancio dovrà essere comprovata presentando alla SRA, quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, da un bilancio o una situazione patrimoniale infrannuali aggiornati a non più di 120 giorni, redatti da un commercialista iscritto all'albo.

Al fine di chiarire le tipologie di versamento a riserva di cui alla sopracitata lettera b), giova rammentare che sostanzialmente si possono individuare le seguenti tipologie di versamenti da parte dei soci:

- 1) *Versamenti a titolo di finanziamento (la società è obbligata a restituirli);*
- 2) *Versamenti a fondo perduto o Versamenti in conto capitale (somme che diventano di proprietà della società);*
- 3) *Versamenti in conto aumento di capitale (nelle more dell'iscrizione nel Registro Imprese della delibera già adottata);*
- 4) *Versamenti in conto futuro aumento di capitale (effettuati in previsione di una futura delibera di aumento di capitale).*

Le riserve, tra quelle suindicate, che soddisfano le prescrizioni dei bandi sono quelle riportate ai punti 2) e 3) relative ai versamenti a fondo perduto (ovvero in conto capitale) ed ai versamenti in conto aumento di capitale. Il versamento in conto futuro aumento di capitale, oggetto del quesito, non rientra tra le possibili forme di aumento di capitale contemplate dai bandi per attestare la presenza del requisito in esame, come si evince anche dalla FAQ n. 6 a).

Va tenuto altresì conto che, in stretto legame con il requisito sin qui trattato, i bandi richiedono che il potenziale beneficiario non rientri nella definizione di *impresa in difficoltà*, secondo la definizione comunitaria ripresa nei bandi medesimi (articolo 2, comma 1, lettera j) cui si rimanda (l'allegato 4 della domanda può essere di supporto nella verifica della presenza del requisito).

c) Possono presentare domanda le ditte individuali? In particolare, relativamente alla capacità economico-finanziaria richiesta dal Bando, un'impresa individuale di recente costituzione con un fatturato insufficiente a soddisfare il requisito di cui al punto A) dell'allegato D del bando, potrebbe soddisfare il requisito di cui al punto B) qualora, tramite dichiarazione da parte di un commercialista, il capitale netto dell'impresa fosse superiore al 20% delle spese totali preventivate? Il versamento di un importo congruo nel c/c bancario intestato all'impresa potrebbe essere accettato come incremento del patrimonio netto dell'impresa stessa? (FAQ 2017)

R. Si conferma preliminarmente che le ditte individuali rientrano fra i possibili beneficiari dei bandi, fatta salva la sussistenza del requisito di capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e).

Il requisito di capacità economico-finanziaria è richiesto dalla normativa comunitaria al fine di garantire, nei tempi stabiliti dalla programmazione, l'impiego dei fondi pubblici stanziati che potranno essere erogati ai beneficiari a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, che pertanto dovranno essere avviati ed alimentati con fondi propri dei beneficiari. È prevista la verifica che i soggetti interessati siano dotati, già prima dell'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla selezione dei progetti, di adeguata stabilità finanziaria e capacità di affrontare le spese preventivate.

Il bando individua due specifici parametri sulla base dei quali determinare la presenza del requisito, che sono funzione del patrimonio e del fatturato dell'impresa.

Per le imprese con obbligo di redazione del bilancio, specificamente le società di capitali, la sussistenza del patrimonio è attestata dalle scritture aziendali che rappresentano il patrimonio sociale la cui "rigidità" è atta a garantire una certa stabilità finanziaria. Anche le modalità di possibile incremento del patrimonio prima della presentazione della domanda sono limitate ai casi che vincolano risorse all'aumento del capitale sociale.

Per le imprese esonerate dall'obbligo di bilancio, tra cui le imprese individuali, i dati sono attestati dall'ultima dichiarazione dei redditi e da una situazione patrimoniale (prospetto attività/passività) alla data di chiusura dell'ultimo esercizio contabile. Non sono previste forme di incremento del patrimonio atte a sanare l'eventuale carenza del requisito.

Per le imprese di nuova costituzione, prive di bilancio che documenti lo stato di salute dell'impresa, il bando prevede di attestare il patrimonio aziendale esclusivamente sulla base del capitale sociale sottoscritto e liberato alla data di presentazione della domanda. Non rientrano pertanto in tale fattispecie le imprese neo costituite che per natura giuridica siano prive di capitale sociale, tra cui le imprese individuali.

Alla luce di quanto esposto, si conclude che il mero versamento in c/c non è ricompreso tra le fattispecie previste dal bando in quanto non rappresenta il patrimonio netto (attività al netto delle passività) dell'impresa né è atto garantire la stabilità finanziaria della medesima.

d) Un'azienda che esercita la propria attività in regime forfettario vorrebbe presentare domanda per partecipare al bando in oggetto. Per dimostrare adeguata capacità economica finanziaria è possibile effettuare un versamento nel conto dell'attività di un importo adeguato al progetto di spesa? (FAQ 2017)

R. Si richiama preliminarmente l'allegato D bando che individua due specifici parametri sulla base dei quali verificare la sussistenza del requisito di capacità economico-finanziaria richiesto dall'articolo 4, comma 3, lettera e), determinati sulla base del fatturato e del patrimonio dell'ultimo esercizio chiuso.

Per le imprese esenti dall'obbligo di contabilità ordinaria e redazione del bilancio, quale il caso in esame, i valori del fatturato e del patrimonio da indicare nel modulo di domanda sono attestati dall'ultima dichiarazione dei redditi e dalla situazione patrimoniale (prospetto attività/passività), documenti che l'impresa dovrà fornire su possibile richiesta degli uffici istruttori.

L'ammontare del deposito in c/c non è sufficiente a rappresentare il valore del patrimonio netto (attività al netto delle passività) dell'impresa e comunque la situazione patrimoniale deve essere riferita alla data di chiusura dell'ultimo esercizio contabile.

7) non ammissibilità spese presso la sede fuori Regione

Un'azienda che ha sede legale in Friuli Venezia Giulia e che intende partecipare con un progetto che vede la ricerca industriale realizzata da Università del Fvg, mentre la realizzazione in unità operative sia in Fvg che in Veneto, può considerare tale progetto ammissibile? (FAQ 2016)

R. Sono finanziabili solo le attività inerenti il progetto realizzate dall'impresa nella propria sede/unità operativa *localizzata sul territorio regionale* (fatte salve le prestazioni dei fornitori che possono anche essere non della Regione), con riferimento in particolare ai costi del personale dell'impresa richiamati alla lettera a), comma 2, articolo 7 del bando che si riporta per comodità: *Sono ammissibili le spese rientranti nelle seguenti voci: a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto.*

8) collaborazione con ente di ricerca

a) Si chiede se (in relazione alla definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) un soggetto economico possa ritenersi ente di ricerca se costituito nella forma giuridica di SpA il cui oggetto sociale riportato in visura camerale sia: "attività di ricerca, di sperimentazione e formazione nonché attività industriali e commerciali concernenti servizi e/o beni materiali e immateriali a carattere innovativo per il settore metalmeccanico e/o per altri settori ad alta tecnologia, ivi compreso lo studio, la realizzazione e la produzione anche in serie di prototipi basati su nuovi processi e/o nuove tecnologie studiate dalla società." (FAQ 2016)

R. Si richiama preliminarmente l'articolo 2, comma 1, lettera g), che riporta la definizione di "ente di ricerca", inteso come *università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze*

Nella definizione di "ente di ricerca" sono inclusi, oltre alle "università", anche gli "istituti" di ricerca e trasferimento tecnologico (non viene utilizzato il termine "imprese") ovvero enti che svolgono un'attività di interesse generale e non per lucro soggettivo (rivolto ai soci), benché sia possibile quello oggettivo (rivolto all'ente). Il bando non esclude espressamente che tali istituti svolgano anche attività commerciale (come peraltro previsto dall'accezione di organismo di ricerca riportata nel regolamento UE 651/2014 che è base normativa del bando), né che siano costituiti secondo il diritto privato o pubblico e comunque indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Si evidenzia che molti enti di ricerca sono iscritti all'albo degli enti di ricerca del MIUR.

Alla luce delle precisazioni esposte, le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione, ecc., esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali sono pertanto escluse dalla definizione in quanto non considerabili "istituti" di ricerca e trasferimento tecnologico. Le imprese citate possono tuttavia collaborare alla realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento in qualità di "soggetti esterni all'impresa indipendenti" ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c).

b) Gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici (della Regione) possono essere considerati enti di ricerca e quindi possono partecipare ai bandi sopra indicati in collaborazione con una o più imprese tramite una commessa di ricerca? Gli enti di gestione dei parchi con proprie risorse hanno la possibilità di offrire servizi nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo e innovazione delle imprese in particolare attività di coordinamento tecnico delle

varie fasi di ricerca, test e analisi, o sulla base di accordi e convenzioni possono utilizzare la propria rete scientifica per gestire la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, nonché attività legate al trasferimento tecnologico e alla realizzazione di studi e ricerche funzionali alla individuazione e selezione di tecnologie, analisi di scenari tecnologici e applicativi? (FAQ 2016)

R. Si conferma che, tenuto conto di quanto riportato negli statuti visionati, si ritiene che i soggetti in parola possano rientrare nella definizione di "ente di ricerca" riportata nel bando, ovvero *università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.*

Va considerato comunque il combinato disposto dell'articolo 6 (progetti ammissibili), comma 3, e dell'articolo 7 (spese ammissibili), comma 2, lettera c), del bando, che disciplinano *il contenuto della collaborazione prestata al progetto.*

In particolare, dal comma 3 dell'articolo 6 si evince che la collaborazione deve riguardare specificamente il progetto in misura sostanziale e qualificata, in quanto *le mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del progetto e le lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo, tra cui la costruzione dei prototipi, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, non sono considerate collaborazione.* Le attività escluse dalla categoria delle consulenze, pertinenti il progetto, potranno in ogni caso essere finanziate e dovranno essere rendicontate alla voce "prestazioni e lavorazioni".

L'articolo 7, comma 2, lettera c), precisa ulteriormente i contenuti dei servizi di consulenza, definendoli *servizi qualificati per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:*

- 1) *enti di ricerca, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g);*
- 2) *altri soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.*

In sintesi, l'attività di consulenza prestata dagli enti di ricerca come sopra definiti dovrà vertere specificamente sulla materia attinente il progetto e potrà riguardare attività sia scientifiche che tecniche di R&S, studi, progettazione e similari, purché non marginali o inerenti mere lavorazioni come esemplificate nelle norme analizzate (in linea di massima, ma va visto il caso specifico, si ritiene possano rientrarvi le attività legate al trasferimento tecnologico e alla realizzazione di studi e ricerche funzionali alla individuazione e selezione di tecnologie, analisi di scenari tecnologici e applicativi).

c) L'ente di ricerca che collabora al progetto deve avere sede in Regione FVG? Può collaborare in più di un progetto presentato a valere sul bando in questione? È prevista una percentuale minima di coinvolgimento dell'ente nel progetto? (FAQ 2017)

R. L'Ente di ricerca può avere sede fuori regione e fuori dal territorio nazionale e può collaborare a più progetti a valere sul bando. Il bando non prevede una percentuale minima di coinvolgimento, ma specifica che l'attività che l'ente di ricerca svolge nell'ambito del progetto, descritta nella lettera d'intenti da allegare alla domanda e da formalizzare poi con specifico contratto da allegare alla rendicontazione della spesa, deve essere relativa ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (o innovazione, a seconda del bando) e non ad aspetti marginali del progetto o a semplice effettuazione di test e prove. Si ricorda che in caso di documentazione redatta in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

d) La collaborazione con enti di ricerca che partecipano al progetto in virtù di un contratto di ricerca così come prevista dal bando 1.3.a si intende come una compartecipazione alle spese sostenute per il progetto oppure come l'affidamento da parte dell'impresa proponente di un contratto di incarico all'ente per la ricerca e sviluppo di adeguate parti progettuali? (FAQ 2017)

R. Si conferma che la partecipazione dell'ente è legata all'affidamento di un incarico da parte dell'impresa proponente.

L'ente fattura all'impresa l'attività di consulenza e l'impresa la riporta a rendicontazione del progetto.

L'ente non rientra tra i potenziali beneficiari del bando in parola che è destinato alle imprese, ma si configura come prestatore di consulenze.

e) Può considerarsi ente di ricerca una Srl con le seguenti caratteristiche:

- **startup innovativa iscritta al registro speciale costituita nel 2017;**
- **fatturato attualmente pari a zero;**
- **ATECO 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria;**
- **non ha realizzato in precedenza e non realizzi utili destinati ai soci, almeno per tutti gli esercizi in cui è in corso il progetto di ricerca;**
- **oppure, sia iscritta all'anagrafe nazionale delle ricerche del MIUR? (FAQ 2017)**

R. Si richiama preliminarmente l'articolo 2, comma 1, lettera g) dei bandi 2017, che definisce come enti di ricerca le *università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante*

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali.

Rimandando per la definizione di "istituto" alla FAQ 8 a), si precisa altresì, relativamente al caso di specie, che la società a responsabilità limitata, anche qualora non distribuisca temporaneamente utili al fine di fruire delle agevolazioni previste per le start up innovative, è un'impresa con fini commerciali e non rientra nella definizione di ente/istituto di ricerca riportata nei bandi.

La start up innovativa può comunque partecipare al progetto come fornitrice di consulenze qualificate nell'ambito dello stesso (non però in qualità di ente di ricerca) oppure come partner di un progetto congiunto, diventando essa stessa beneficiaria del contributo.

f) Un cluster si può considerare ente di ricerca in base alla definizione del bando 1.3.a? (FAQ 2017)

R. I cluster non rientrano nella definizione di Ente di ricerca prevista all'articolo 2, comma 1, lettera g) del bando:

g) "ente di ricerca": università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali.

I cluster infatti non svolgono, come finalità principale, attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o di diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Ai fini degli Aiuti di Stato i cluster sono inquadrabili invece come "poli di innovazione" ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, par. 92, del regolamento UE 651/2014: «poli di innovazione»: *strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo e non sono pertanto equiparabili ad Enti/Organismi di ricerca.*

g) L'Ente di ricerca può partecipare a più di un progetto nell'ambito del bando 1.3.a stipulando più contratti di ricerca con più imprese? All'interno di un progetto in collaborazione effettiva, può collaborare con più di una delle imprese coinvolte nel progetto attraverso più contratti di ricerca? La partecipazione dell'Ente a più progetti nell'ambito della 1.3.a pone dei limiti alla partecipazione dell'Ente a progetti sui bandi 1.2.a e 1.3.b? (FAQ 2017)

R. Un Ente di ricerca può partecipare a più di un progetto nell'ambito del bando 1.3.a, stipulando più contratti di ricerca con più imprese; inoltre in un progetto congiunto l'Ente di ricerca può collaborare con più imprese coinvolte nel progetto attraverso più contratti di ricerca. La partecipazione di un Ente di ricerca a più progetti nell'ambito dell'Attività 1.3.a non pregiudica la partecipazione del medesimo Ente a progetti presentati a valere sulle Attività 1.2.a.1 e 1.3.b.

9) collaborazione con soggetti esterni all'impresa

a) Il soggetto esterno che collabora con la PMI, così come indicato all'articolo 6, comma 2, lettera c) del bando R&S, deve essere in possesso di qualche requisito o caratteristica specifica (oltre a adeguate competenze in materia di R&S)? Deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per la PMI beneficiaria (sede in regione, dimensione aziendale)? (FAQ 2017)

R. Il soggetto esterno deve essere indipendente (v. definizione articolo 2, comma 1, lettera f) dall'impresa a cui fornisce la consulenza e deve essere in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale pertinente alle consulenze commissionate, documentata da curriculum/scheda di presentazione da allegare alla domanda di contributo. L'attività che il soggetto esterno svolge nell'ambito del progetto, descritta nella lettera d'intenti da allegare alla domanda e da formalizzare poi con specifico contratto da allegare alla rendicontazione della spesa, deve essere relativa a consulenze qualificate concernenti attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari. I servizi forniti dal soggetto esterno non devono riguardare mere prestazioni di terzi relative ad aspetti marginali del progetto e lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo, tra cui la costruzione dei prototipi, l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione. Il requisito di ammissibilità prevede infine che il valore complessivo delle consulenze qualificate sia almeno pari al 15 per cento della spesa complessiva ammissibile del progetto.

Quanto detto è sostanzialmente applicabile anche al bando Innovazione, fatto salvo che la consulenza deve riguardare il progetto di innovazione dei processi/dell'organizzazione e che non vi sono limiti di spesa in relazione alla spesa complessiva del progetto.

b) Nell'ambito delle spese ammissibili, come da articolo 7, comma 2, lettera c), è ammissibile la consulenza fornita da un libero professionista? (FAQ 2017)

R. La consulenza può essere fornita anche da liberi professionisti in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale (v. FAQ 9 a).

c) La spesa per le consulenze di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) del bando R&S che deve essere pari almeno al 15% della spesa complessiva del progetto, si intende riferita a ciascuna consulenza o al totale delle consulenze? (FAQ 2017)

R. Il bando non prevede specificamente un tetto minimo per ogni singola consulenza, ma genericamente che la collaborazione con soggetti esterni sia almeno pari al 15% della spesa complessiva, pertanto può ritenersi che il requisito sia riferibile all'insieme delle consulenze.

d) Una GI intende collaborare con una società di sviluppo software (altro soggetto esterno all'impresa, articolo 6, comma 2, lettera c) del bando R&S) per una ricerca pianificata mirante ad acquisire nuove conoscenze e capacità (un nuovo software dedicato ad una produzione non standard) da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti. La fase di ricerca verrà seguita da una fase di sviluppo (versione Beta del software/prototipo immateriale). Chiedo se 1) è corretto che il progetto così definito (collaborazione con altro soggetto) rientri tra le categorie ammissibili e se 2) la fase di Ricerca e Sviluppo di nuovi software rientri (presumibilmente) tra i costi ammissibili del bando. (FAQ 2017)

R. Si riscontra preliminarmente il quesito concernente l'ammissibilità sul bando 1.3.a di attività di ricerca e sviluppo in ambito software.

Come per tutti i settori, le attività finanziabili devono rientrare nelle definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riportate nel bando e tratte dal regolamento CE 651/2014, ovvero, in sintesi, rispettivamente, *ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità*, e, per quanto concerne lo sviluppo sperimentale, *acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, restando tuttavia escluse modifiche di routine/periodiche anche quando rappresentino miglioramenti*.

Un tanto premesso, tenuto conto della natura particolare del settore in esame, giova trarre orientamento dalle indicazioni del Manuale di Frascati in merito alle attività di R&S nel campo del software, che riportiamo in calce nella versione tradotta in italiano (rimandando alla versione originale inglese per eventuale verifica sulla fedeltà di traduzione).

Invitiamo a porre attenzione in particolare al comma 141, che elenca le attività escludibili dall'ambito di R&S, tra cui la realizzazione di *Applicativi software e sviluppo di sistemi informativi per il business che usano metodi conosciuti e strumenti software esistenti*, nonché il *Supporto per sistemi esistenti*.

Alla luce di quanto suesposto, si conferma che attività di R&S in ambito software possono essere oggetto di finanziamento sul bando in parola, purché siano ritenute in effetti attività di R&S.

Tale valutazione è demandata al Comitato tecnico di valutazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del bando.

Per quanto concerne l'altro quesito, ovvero se in sostanza l'intervento della software house, come accennato, possa essere ritenuto "collaborazione" ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del bando, si rimanda a quanto sopra illustrato, ovvero alla possibilità che l'attività della software house, in collaborazione con la GI proponente, possa essere ritenuta attività di R&S, e in tal caso il progetto, in linea generale, sarebbe ammissibile, o invece classificata, per esempio, come mera prestazione di servizi di sviluppo per la personalizzazione di software esistenti, e in tal caso, in assenza di una forma collaborativa prevista dal bando e/o perché il progetto non riguarda attività di R&S, la proposta progettuale non sarebbe ammissibile.

Fermo restando che la spesa sostenuta per la collaborazione qualificata di soggetti terzi deve essere almeno pari al 15%.

ESTRATTO DEL MANUALE DI FRASCATI

2.4.1. L'identificazione di R&S nello sviluppo di software

135. *Perché un progetto di sviluppo di software sia classificato come R&S, la sua realizzazione deve essere dipendente da un progresso scientifico e/o tecnologico, e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione sistematica di un problema scientifico e/o tecnologico*
136. *In aggiunta al software che è parte di un progetto complessivo di ricerca e sviluppo, la R&S associata al software come prodotto finale dovrebbe anche essere classificata come R&S.*
137. *La natura dello sviluppo del software è tale da rendere l'identificazione della componente R&S, sempre che ci sia, difficile. Lo sviluppo del software è parte integrante di molti progetti che di per sé non hanno alcun elemento di R&S. La componente di sviluppo del software di tali progetti, tuttavia, può essere classificata come R&S se porta ad un progresso nel settore del software. Tali progressi sono generalmente incrementali piuttosto che rivoluzionari. Pertanto, un aggiornamento, aggiunta o modifica di un programma o sistema esistente possono essere classificati come R&S se contengono progressi scientifici e/o tecnologici che si traducono in un aumento del patrimonio di conoscenze. L'utilizzo di software per una nuova applicazione o scopo, tuttavia, non costituisce di per sé un progresso.*
138. *Un progresso scientifico e/o tecnologico nel software può essere raggiunto anche se un progetto non è completato, perché un errore può aumentare la conoscenza della tecnologia relativa al software mostrando, ad esempio, che un particolare approccio non avrà successo.*
139. *I progressi in altri campi derivanti da un progetto software non comportano di per sé che si sia verificato un progresso nel software.*
140. *I seguenti esempi illustrano il concetto di R&S nel software. Dovrebbero essere inclusi nella R&S:
- R&S che producono nuovi teoremi e algoritmi nel campo della scienza teorica dei computer.*

- Sviluppo delle tecnologie dell'informazione a livello di sistemi operativi, linguaggi di programmazione, gestione dati, software di comunicazione e strumenti di sviluppo software.
 - Sviluppo della tecnologia Internet.
 - Ricerca su metodi di progettazione, sviluppo, installazione o manutenzione di software.
 - Sviluppo di software che produce progressi negli approcci generici per l'acquisizione, la trasmissione, la conservazione, il recupero, la manipolazione o la visualizzazione informazioni.
 - Sviluppo sperimentale destinato a colmare le lacune di conoscenza della tecnologia necessarie per sviluppare un programma o un sistema software.
 - R&S su strumenti o tecnologie software in settori specializzati di informatica (Elaborazione immagini, rappresentazione dati geografici, riconoscimento dei caratteri, intelligenza artificiale e altre aree).
141. Attività connesse al software di natura ordinaria che non comportano progressi scientifici e/o tecnologici o risoluzione di problemi tecnologici non devono essere incluse in R&S. Alcuni esempi sono:
- Applicativi software e sviluppo di sistemi informativi per il business che usano metodi conosciuti e strumenti software esistenti.
 - Supporto per sistemi esistenti.
 - Conversione e/o traduzione di linguaggi di programmazione.
 - Aggiunta di funzionalità utente ai programmi applicativi.
 - Debug di sistemi.
 - Adattamento del software esistente.
 - Preparazione della documentazione per l'utente.
142. Nel settore del software dei sistemi, i singoli progetti non possono essere considerato come R&S, ma la loro aggregazione in un più ampio progetto può qualificarsi per esservi inclusa. Ad esempio, cambiamenti nella struttura dei file e nelle interfacce utente in un processore di linguaggio di quarta generazione possono essere resi necessari dall'introduzione della tecnologia relazionale. Le singole modifiche potrebbero non essere considerate R&S se viste nella loro propria veste, ma l'intera modifica del progetto può comportare la risoluzione di problemi scientifici e/o tecnologici e quindi essere classificato come R&S.

e) È possibile prevedere la partecipazione ad un progetto di consulenti o fornitori che apportano il loro contributo (qualificato e molto competente) senza alcun costo per l'impresa richiedente, ad esempio fornendo strumentazione in comodato gratuito oppure dando apporto tecnico gratuitamente? In questo caso l'aspetto "competenze coinvolte" ai fini della valutazione positiva del progetto è preso in considerazione?

Tali fornitori hanno l'interesse a partecipare all'attività di studio dell'impresa in quanto alla fine potranno creargli una strumentazione in base alle esigenze dell'impresa. (FAQ 2017)

R. In linea generale si ritiene possibile la partecipazione al progetto di soggetti senza l'erogazione di un corrispettivo immediato, ma sulla base di interessi che potrebbero riguardare l'acquisizione di conoscenze ed esperienze che saranno messe a frutto successivamente.

Si invita a darne adeguata illustrazione nel progetto, eventualmente presentando una nota in cui si evinca la manifestazione di interesse a collaborare da parte di tali soggetti e le finalità, al fine di consentire al Comitato tecnico preposto alla valutazione di valutarne la pertinenza e il pregio.

f) Posto che il progetto deve essere avviato dopo la presentazione della domanda e che nel caso di consulenze per la data di avvio si considera la data del contratto giuridicamente vincolante, è possibile inserire anche nella lettera di incarico la clausola che ne condiziona l'efficacia all'ottenimento del contributo? In alternativa alla lettera di incarico è possibile allegare l'offerta (preventivo) sottoscritto dal fornitore? (FAQ 2017)

R. Non si deve presentare contratto immediatamente efficace, ma solo contratto condizionato all'ottenimento del contributo. È possibile in alternativa presentare lettera di intenti e, in linea di massima, può essere accettata anche l'offerta se adeguatamente dettagliata e sottoscritta dal fornitore. L'obiettivo è consentire al valutatore di valutare il contenuto della consulenza e dimostrare che il fornitore è stato contattato e pertanto il progetto è già in fase avanzata di "cantierabilità".

10) collaborazione in forma di "progetto congiunto"

a) Come si dimostra la collaborazione effettiva per un progetto congiunto (articolo 6, comma 2, lettera a, bando R&S)? In altre parole, è necessario stipulare forme di accordo specifiche? (FAQ 2017)

R. L'articolo 2, comma 1, lettera e) definisce la collaborazione effettiva come *collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto.*

La collaborazione effettiva è elemento essenziale del "progetto congiunto", unitamente alla presenza di almeno una PMI e al limite di partecipazione di ciascun partner alla spesa complessiva del progetto in misura compresa tra il 10 e il 70 %. Nella relazione del "progetto congiunto", da presentare da parte del capofila, deve essere descritto il progetto e l'attività che ogni singolo partner svolgerà nell'ambito dello stesso, mettendo in evidenza i punti indicati nella definizione di "collaborazione effettiva" (*scambio di conoscenze o di tecnologie, conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, collaborazione nell'attuazione del progetto, condivisione dei rischi e dei risultati*). Spetterà poi al Comitato Tecnico di Valutazione esprimere un parere sull'effettiva collaborazione nel ambito del progetto congiunto.

Non sono previste forme di accordo specifiche tra i partner.

La sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo relativa al progetto congiunto sono delegate al partner capofila. È pertanto necessario allegare alla domanda le procure, redatte secondo il fac-simile che sarà pubblicato nella sezione "modulistica", sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante delle imprese partner, con cui viene incaricato il soggetto capofila o altro delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettere b) e c) del bando.

b) Il quesito riguarda un progetto congiunto di innovazione di cui un partner è PMI e l'altro grande impresa (che ha l'obbligo di collaborazione con almeno una PMI). Il limite minimo di spesa di 150.000 euro per la grande impresa (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) è da intendersi riferito all'intero progetto realizzato in collaborazione con la PMI o solo all'intervento della grande impresa? Se è riferito solo alla grande impresa, allora la PMI deve sostenere almeno 45.000 euro di spesa (il 30% di 150.000) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b)? (FAQ 2017)

R. Si richiamano preliminarmente:

- l'articolo 9, comma 1, che individua il *limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa in relazione alla dimensione*, fissando a 150.000 euro il limite minimo per le grandi imprese;
- l'articolo 6, comma 3 del bando, che dispone che i *progetti presentati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se realizzati in forma di "progetto congiunto"*.

Un tanto premesso ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), il progetto congiunto prevede la partecipazione *obbligatoria* di PMI ed *eventuale* di grandi imprese (se i partner sono due, almeno uno deve essere PMI), disponendo altresì i seguenti vincoli:

- partecipazione delle PMI per almeno il 30% della spesa complessiva del progetto congiunto;
- ciascun partner (PMI o grande impresa) sostiene una spesa non inferiore al 10% e non superiore al 70% della spesa complessiva del progetto congiunto

Pertanto, nell'ipotesi di un progetto congiunto nell'ambito del quale un partner è una grande impresa che sostiene una spesa di 150.000 euro (70%), le restanti partner PMI devono sostenere almeno una spesa di 64.285,71 (30%) per un totale di spesa complessiva del progetto congiunto di 214.285,71. Nell'ipotesi citata:

- se il partner PMI è uno solo, tutta la spesa di 64.285,71 euro sarà in capo al medesimo;
- se i partner PMI sono più di uno, la spesa di 64.285,71 euro sarà suddivisa tra i medesimi, fermo restando che ciascuno non potrà sostenere meno del 10% della spesa complessiva (nel caso specifico, meno di 21.428,57 euro) ma neanche meno dei limiti minimi di cui al soprarichiamato articolo 9 (30.000 euro per la piccola impresa e 75.000 per la media impresa).

c) Nel caso di un progetto in forma di collaborazione effettiva, le due imprese devono essere indipendenti alla data di presentazione della domanda oppure per tutto il progetto fino alla rendicontazione, ovvero anche per anni successivi alla rendicontazione? Si pone il quesito in quanto le imprese che vorrebbero ora presentare domanda per un progetto congiunto non escludono, in futuro, di creare una società insieme per sfruttare i risultati di tale ricerca. (FAQ 2017)

R. In analogia a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera e) ed f) relativamente al mantenimento di altri requisiti soggettivi, le imprese che collaborano ad un progetto congiunto devono essere indipendenti al momento della domanda e mantenere l'indipendenza per tutto il periodo di realizzazione del progetto e fino all'atto di approvazione della rendicontazione. L'impresa deve rilasciare in proposito specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al momento della rendicontazione della spesa, come previsto all'articolo 24, comma 1, lettera d), punto 6).

d) In relazione al bando POR FESR Attività 1.3.a, a differenza di quello relativo all'Attività 1.2.a.1, gli unici vincoli da rispettare nella collaborazione effettiva tra imprese indipendenti è che ci sia almeno una PMI e nessuna azienda sostiene singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della spesa complessiva del progetto congiunto? In questo caso la PMI non deve anche sostenere almeno il 30% della spesa complessiva del progetto congiunto? (FAQ 2017)

R. I vincoli di partecipazione al progetto congiunto sono più stringenti per il bando 1.2.a rispetto al bando 1.3.a, in particolare:

- per entrambi i bandi 1.3.a e 1.2.a.1 (articolo 6, comma 2) ciascuno dei partner sostiene una spesa non inferiore al 10% e non superiore al 70% della spesa complessiva del progetto congiunto e almeno uno dei partner è PMI;
- solo per il bando 1.2.a.1, inoltre, le PMI (complessivamente) sostengono almeno il 30% della spesa complessiva del progetto congiunto. Un tanto in ottemperanza all'articolo 29, par. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, base normativa del bando, che prevede che *gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30%*.

11) collaborazioni con imprese collegate

Nel caso una grande impresa - che realizza un progetto collaborativo di R&S con una piccola impresa - faccia parte di un gruppo all'interno del quale c'è anche un centro di ricerca, è possibile far svolgere una parte delle attività progettuali al centro di ricerca (collegato con la grande impresa) e imputare i costi al progetto? (FAQ 2016)

R. È necessario entrare nel merito dell'attività *progettuale* che si intende affidare al *centro di ricerca* nel caso in esame, profilandosi pertanto due ipotesi.

a) Qualora l'attività sia riconducibile alle *consulenze* cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) del bando (...*consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari...*), si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), cioè il soggetto che presta la consulenza deve essere esterno indipendente dall'impresa richiedente.

Nel caso in esame pertanto la grande impresa con cui il centro di ricerca è collegato NON ne può vantare la collaborazione. La spesa può essere ritenuta ammissibile qualora sostenuta invece dalla piccola impresa, indipendente dalla grande e dal centro di ricerca.

b) Nel caso invece l'attività prestata sia riconducibile all'accezione di *prestazioni* di cui alla lettera d) del citato articolo 7, comma 2, la prestazione può essere prevista in domanda dall'impresa richiedente anche se il soggetto che la realizza non è indipendente dalla stessa.

In questo caso pertanto la spesa può essere ritenuta ammissibile sia per la piccola che per la grande impresa della fattispecie in esame, con la precisazione che per la grande impresa, in quanto collegata al centro di ricerca, va considerato quanto precisato nell'allegato E del bando in relazione alla voce inerente le prestazioni: *I servizi devono essere acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Pertanto, nel caso di prestazioni e lavorazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di collegamento con l'impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.*

Un tanto al fine di assicurare che le prestazioni siano acquisite alle "normali condizioni di mercato", come definite all'articolo 2, comma 1, lettera h) che recepisce le disposizioni del regolamento (UE) 651/2014 ("*normali condizioni di mercato*": una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria).

La grande impresa dovrà pertanto fornire in domanda adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa del soggetto collegato.

12) traiettorie di sviluppo nell'ambito delle aree di specializzazione della S3

L'attinenza dell'attività di R&S alle traiettorie di sviluppo dovrà sussistere rispetto ad un'unica traiettoria tra quelle previste o è possibile che la stessa possa essere motivata con prevalenza su una traiettoria e con collegamenti alle altre? (FAQ 2016)

R. È richiesto nella modulistica della domanda di indicare la traiettoria preponderante, anche se non è escluso che il progetto possa intersecare più traiettorie. In tal caso si invita a darne conto nella relazione illustrativa del progetto al fine di valutarne compiutamente le caratteristiche e l'impatto.

13) reti d'impresa

Tra i beneficiari ci possono essere anche le reti d'impresa? (FAQ 2016)

R. Si richiama preliminarmente l'articolo 4, comma 6 dei bandi in oggetto, che recita: *Nel caso in cui il beneficiario sia un consorzio con attività esterna o una rete d'impresa avente soggettività giuridica (rete soggetto), tutti i componenti dell'aggregazione devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale e la maggioranza degli stessi deve avere natura di soggetto privato.*

Possono pertanto presentare domanda di contributo le reti d'impresa purché però si tratti di RETI SOGGETTO, dotate cioè di soggettività giuridica ed iscritte come soggetto giuridico autonomo nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la loro sede.

Naturalmente possono presentare domanda le imprese iscritte ad una rete (che sia o meno rete soggetto), ma non in quanto rete.

In ogni caso l'appartenenza ad una rete viene premiata dai bandi con l'attribuzione di specifico punteggio di valutazione di cui all'allegato B, sezione 2 dei bandi in parola, che si articola come segue:

a) progetto presentato da una rete avente soggettività giuridica (rete soggetto) o progetto congiunto tra imprese appartenenti alla stessa rete = 3 punti

b) progetto realizzato da un'impresa appartenente ad una rete = 1 punto

14) percentuale/coefficiente di ammortamento degli strumenti

Come si calcola la percentuale di ammortamento per l'acquisto di strumenti e attrezzature (allegato 3) della modulistica? (FAQ 2016)

R. Si conferma che la *percentuale di ammortamento* da inserire nel dettaglio spese di strumenti e attrezzature corrisponde al *coefficiente di ammortamento* che l'impresa prevede di utilizzare per l'imputazione a bilancio della spesa, in ottemperanza alle disposizioni del DM 31/12/1988 e successive modifiche.

Qualora il bene possa essere speso nell'esercizio di acquisto, la percentuale di ammortamento da indicare è 100%.

Oltre all'indicazione del coefficiente di ammortamento, devono essere indicati anche:

- i giorni di utilizzo presunti del bene nell'ambito del progetto e
- la percentuale di utilizzo del bene nell'arco di detti giorni (cioè 100% qualora il bene sia utilizzato esclusivamente per il progetto, o meno in caso di uso non esclusivo).

Si riporta di seguito un estratto dell'allegato E al bando, che dettaglia quanto sopra illustrato:

Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto cioè:

- ▶ in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;
- ▶ integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento.

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo individuato ai due punti precedenti sarà imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene;

A% = percentuale di ammortamento previsto;

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno;

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

15) ammissibilità di un'impresa inattiva

a) Un'azienda può presentare domanda se è inattiva? I bandi prevedono che una società può presentare domanda anche se non ha ancora la sede operativa al momento della domanda in Regione FVG. Ma nel caso in cui la società sia ancora inattiva e non disponga ancora dei codici di attività, in quanto sta attendendo le necessarie autorizzazioni, come interpretare la norma? È possibile o meno presentare domanda in questo caso? (FAQ 2016)

R. Si richiama il comma 4 dell'articolo 4 del bando che così recita: *Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che all'atto della presentazione della domanda non abbiano la sede o un'unità operativa attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio del progetto. In caso contrario il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta*

Come previsto dal citato articolo, l'apertura della sede (insediamento e attivazione) sul territorio regionale devono intervenire prima dell'avvio del progetto.

Nel modulo di domanda, compilato on line, si raccomanda di rispondere NO alla domanda se il Richiedente è insediato in Regione (perché l'insediamento è inteso come unità attiva) e di indicare in ogni caso la presunta localizzazione della sede nonché il presunto codice ateco dell'attività che vi sarà esercitata, che verranno verificati in caso di assegnazione del contributo.

b) È ammissibile la domanda di un'impresa neo costituita nel territorio FVG a valere sui bandi 1.2.a e 1.3.a del POR-FESR 2014-2020, se questa, in ottemperanza all'articolo 4, comma 4, avvia la sua attività prima dell'avvio progetto, o può presentare domanda solamente una società regolarmente costituita (e attiva) fuori dal territorio regionale, che attivi l'unità locale nel territorio regionale prima dell'avvio del progetto? (FAQ 2017)

R. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b) del bando, possono presentare domanda le imprese che siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA, pertanto già costituite alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo, la sede o l'unità operativa può non essere ancora attiva sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, e tuttavia l'apertura in regione della sede o dell'unità operativa, da iscriversi presso il Registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio del progetto. In caso contrario il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta.

Un tanto premesso si conferma che un'impresa iscritta al Registro imprese, per quanto non ancora attiva, può presentare domanda, purché l'avvio dell'attività intervenga e sia formalizzato (in visura camerale) prima di iniziare il progetto.

Nella domanda deve essere comunque già indicata la sede in regione dove verrà svolta l'attività di ricerca/sviluppo.

Si richiama inoltre quanto indicato nell'Allegato D del bando per quanto riguarda la determinazione della capacità economico finanziaria per le nuove imprese:

"Per le imprese di nuova costituzione che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati relativi al primo esercizio, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale sottoscritto e liberato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Resta salvo che l'impresa può provvedere all'aumento di capitale come previsto ai punti a) e b)."

16) autocertificazione antimafia

a) Se un'azienda, nell'esercizio dell'attività che svolge, ha già ottenuto la dichiarazione antimafia rilasciata dalla Prefettura ed è iscritta alla white list, è possibile utilizzare tale dichiarazione come allegato 13 al posto delle autocertificazioni? (FAQ 2016)

R. Non è necessario per le imprese iscritte alla white list presentare le autocertificazioni, è sufficiente allegare il documento rilasciato dalla Prefettura.

Al fine della verifica del requisito, i nostri uffici istruttori consulteranno comunque la banca dati della Prefettura.

Si rammenta che l'impresa iscritta nell'elenco ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

b) Se, successivamente alla presentazione della domanda di contributo e dell'allegato 13 relativo alla documentazione antimafia, dovessero cambiare uno o più soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 D.Lgs. 159/2011, comma 2 bis, cosa è necessario fare? (FAQ 2016)

R. Se l'atto di concessione non è stato ancora adottato, l'impresa deve rinviare tempestivamente a mezzo PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it le autocertificazioni aggiornate. Si rammenta altresì che l'articolo 86, comma 3, prevede: *Le legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.*

c) Nel caso che tra i soci vi sia come socio di maggioranza un investitore istituzionale, questo deve presentare la autocertificazione inerente i dati aziendali e le dichiarazioni sui familiari conviventi a sua volta? (FAQ 2017)

R. Nel caso di un soggetto beneficiario, società di capitali, partecipato da 4 o meno soci, il cui socio di maggioranza sia un investitore istituzionale, si richiama l'articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) che dispone che la documentazione antimafia non è richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici [...];

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67.

Il Ministero dell'Interno (vd. FAQ pubblicate sul sito di alcune Prefetture) fornisce ulteriori indicazioni sui soggetti per cui non è richiesta la documentazione antimafia, in particolare con due circolari dalle quali si evince che i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per taluni soggetti (istituti bancari e assicurativi) sono di livello inferiore a quelli stabiliti dal Codice antimafia, con la conseguenza che i medesimi non rientrano nell'esenzione di cui al succitato articolo 83, comma 3, lettera b); in particolare:

- con circolare n. 11001/119/20(8) dell'11 luglio 2013 ha precisato che la condizione di esenzione di cui all'articolo 83, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 159/2011 non appare soddisfatta dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161, che individua i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti in capo alle figure rilevanti dalle imprese bancarie, anche per ciò che concerne le cause di sospensione dalla carica. Infatti, l'articolo 5 di tale decreto prescrive requisiti di onorabilità di livello inferiore a quelli stabiliti dal codice antimafia, nella parte in cui individua le incapacità a ricoprire organi sociali derivanti da condanne, disponendo che tali incapacità derivino, tra l'altro, da condanne:
 - passate in giudicato, mentre l'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 attribuisce rilevanza anche alle sentenze non definitive, confermate in grado di appello;
 - per una serie di reati che, a parte quelli di natura economico-finanziaria, sono individuati in relazione all'interesse leso e non comprendono alcune fattispecie indicate invece nel già citato articolo 67 (p. es. per i delitti di contrabbando e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
- con circolare n. 11001/119/20(8) Uff. Il Ord. Sic. Pubbl. del 20 maggio 2013 ha precisato che la condizione di esenzione di cui all'articolo 83, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 159/2011 non è soddisfatta dallo "statuto" delle imprese assicurative, rinvenibile nell'articolo 5 del D.M. n. 220/2011, adottato sulla base dell'articolo 76 del D.Lgs. 209/2005, che, nella parte in cui individua le incapacità a ricoprire cariche sociali derivanti da condanne, prescrive requisiti di onorabilità di livello inferiore a quelli stabiliti dal codice antimafia. Esso infatti prevede che tali incapacità derivino, tra l'altro, da condanne:
 - passate in giudicato, mentre l'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 attribuisce rilevanza anche alle sentenze non definitive, confermate in grado di appello;
 - per un ventaglio di delitti che, a parte quelli di natura economico-finanziaria, non comprende alcune fattispecie indicate invece nel ripetuto articolo 67 (segnatamente: quelli ex artt. 600, 601 e 602 c.p., nonché quelli di contrabbando e traffico di stupefacenti). Ne consegue che eventuali condanne per tali reati potrebbero determinare un'incapacità a ricoprire incarichi sociali rilevanti delle imprese assicurative solo nell'ipotesi, meramente eventuale, che il reo riporti una condanna per un tempo inferiore ai due anni di reclusione (articolo 5, comma 1, lettera c) n. 4).

Pertanto la clausola di esonero ex articolo 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 non potrà operare nei confronti degli istituti bancari e delle imprese di assicurazione.

Qualora invece il soggetto cui si fa riferimento nel quesito (investitore istituzionale) rientri nella definizione di cui all'articolo in esame, deve essere resa dichiarazione di esenzione e copia dello statuto da cui si evince che il requisito è rispettato.

Nel dubbio, si invita ad inviare le autocertificazioni previste per i soggetti non esentati.

Si rammenta che non è necessario fornire alcuna documentazione relativa ai soci per le società di capitali con più di 4 soci.

d) Nel caso in cui il socio di maggioranza relativa sia una persona giuridica (impresa o investitore istituzionale) a sua volta posseduto da un'altra persona giuridica, a sua volta posseduto da altre due persone giuridiche, a che livello si fermano le verifiche? (FAQ 2017)

R. Si richiama FAQ reperibile sul sito di alcune Prefetture che specifica quale documentazione deve essere inoltrata all'Ente Pubblico Stazione appaltante:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa.
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'articolo 85, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei familiari conviventi.

Non si rileva nella normativa e nella documentazione a disposizione esplicito riferimento al livello di approfondimento del controllo, si informa tuttavia che la banca dati tramite la quale le Pubbliche amministrazioni richiedono il rilascio dell'informazione antimafia al momento non prevede l'inserimento di dati relativamente ai soggetti collocati oltre il primo livello (soci).

17) cumulo con nuova Sabatini

Tra le spese si può inserire la quota ammortamento relativa all'acquisto di una strumentazione, che sarà oggetto anche dell'agevolazione della nuova Sabatini? I due incentivi sono cumulabili? (FAQ 2016)

R. L'articolo 12 dei bandi non consente il cumulo con altre agevolazioni che siano aiuti di Stato, quali sono le agevolazioni previste dalla legge Sabatini, che tra l'altro ha come base di calcolo del contributo tutto il valore degli strumenti, quindi anche la quota di ammortamento che si vorrebbe imputare al progetto. Il cumulo pertanto non è consentito.

18) soci/amministratori: obbligo INAIL, compenso, CV

a) Relativamente alla voce di spesa Personale, è ammissibile il costo di un socio amministratore iscritto alla Cassa degli Ingegneri Inarcassa ma non all'INAIL? (FAQ 2016)

R. L'Inarcassa è un fondo previdenziale alternativo all'Inps e non all'Inail, che è riservato alla tutela antinfortunistica: si conferma pertanto che i soci/amministratori che partecipano al progetto di ricerca devono essere iscritti alla posizione Inail dell'impresa che presenta domanda.

b) Il responsabile del progetto, se è Socio/Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda deve avere un compenso con busta paga? (FAQ 2017)

R. Le spese del personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, come dettagliato nell'allegato E al bando.

Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dai collaboratori familiari o dagli amministratori e/o soci iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente prima dell'avvio del progetto.

Trattandosi di personale che opera in azienda (che si assume iscritto alla posizione Inail della medesima, e di cui si chiede attestazione solo, come predetto, per titolare, collaboratori familiari e soci/amministratori) si dà per assunto che il personale riceva un compenso per l'attività svolta, di cui tuttavia non viene richiesta comprova tramite busta paga o altra formalizzazione di attribuzione del compenso, applicandosi invece, come per i dipendenti, la determinazione forfettaria del costo tramite l'applicazione dei costi standard citati.

c) In un progetto presentato da una cooperativa, i dipendenti ricercatori/operai sono anche soci. Devono produrre il curriculum o solo il responsabile della ricerca? (FAQ 2017)

R. Si richiama quanto dettagliato nell'allegato E, paragrafo 2.1, del bando, che individua i soggetti la cui attività può essere imputata alla voce "personale", distinguendo tra personale dipendente e personale non dipendente:

- personale dipendente dell'impresa, a tempo determinato o indeterminato (sono ricompresi i dipendenti che siano anche amministratori o soci);
- personale non dipendente di seguito indicato:
 - i soggetti legati all'impresa da collaborazione continuativa o da contratto di somministrazione o i titolari di specifico assegno di ricerca;
 - i titolari di impresa individuale e collaboratori familiari iscritti alla posizione INAIL dell'impresa;
 - gli amministratori e/o soci di PMI non dipendenti dell'impresa, iscritti alla posizione INAIL della stessa prima dell'avvio del progetto.

Nell'ambito del personale dipendente sono ricompresi i soggetti che, oltre ad essere dipendenti, siano anche amministratori e/o soci, ruoli quest'ultimi che passano in subordine per i soggetti dipendenti.

Si conferma che per i dipendenti (siano o meno amministratori e/o soci) non è richiesta la presentazione di curriculum, ma è richiesto tuttavia di indicarne nella relazione il titolo di studio, le qualifiche ricoperte, l'esperienza lavorativa (almeno quinquennale) nel campo di attività del progetto e le attività da svolgere nell'ambito del progetto.

Per il responsabile del progetto invece, è in ogni caso richiesta la presentazione del curriculum.

19) computo dell'incremento occupazionale

a) Nel calcolo degli occupati in Regione alla data della domanda (ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale), vanno inseriti anche gli apprendisti? (FAQ 2016)

R. Gli apprendisti possono rientrare nel computo degli occupati ai fini dell'incremento occupazionale.

Non sono invece da conteggiarsi ai fini della determinazione delle dimensioni PMI.

b) L'incremento aziendale viene calcolato sul numero di persone assunte in azienda al momento della domanda o sulle ULA? (FAQ 2017)

R. Le modalità per il calcolo dell'incremento occupazionale, richiesto ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio 9, sono precisate nella Sezione 3 dell'Allegato C al bando e si riportano di seguito.

“Per incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto si intende l'incremento di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale derivante da nuove assunzioni, dalla data della domanda alla data di rendicontazione.

L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.

Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento del progetto e viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. È comunque necessario che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.”

20) trasferte del personale proveniente da fuori Regione

Un'azienda con sede legale fuori regione aprirà prima dell'avvio del progetto un'unità locale in Friuli Venezia Giulia. Saranno ammissibili le spese del personale e degli amministratori di tale azienda che, per il periodo del progetto, faranno delle trasferte regolarmente pianificate e controllate e svolgeranno la loro attività presso l'unità locale sita in FVG? (FAQ 2017)

R. Si richiama l'articolo 7, comma 2, lettera a) dei bandi, che dispone l'ammissibilità delle spese del *personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto.*

Si conferma pertanto che non sono ammissibili a finanziamento le spese del personale con sede di lavoro al di fuori del territorio regionale.

21) responsabile della ricerca esterno all'impresa

Il responsabile della ricerca, previa presentazione del CV della persona incaricata, può essere fornito da una società di consulenza? (FAQ 2016)

R. I bandi (Allegato E) prevedono che il responsabile del progetto può essere legato all'impresa attraverso una delle forme di rapporto di lavoro individuate dai bandi medesimi come “interne”, o, in alternativa, può essere un soggetto esterno all'impresa, incaricato dalla medesima sulla base di specifico contratto da presentare in rendicontazione. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce che riguarda le consulenze.

I bandi non escludono la possibilità che il soggetto operi nell'ambito di una società di consulenza, tuttavia il contratto, qualora stipulato con la società di consulenza, dovrà indicare espressamente il nome del soggetto che ricoprirà il ruolo di responsabile del progetto.

La coerenza e qualità del curriculum in relazione al progetto da realizzare nonché la congruità della spesa saranno oggetto di valutazione del Comitato tecnico preposto.

22) mancata identificazione di fornitore in sede di domanda

È possibile chiedere il contributo su una spesa per la quale il fornitore non è stato ancora identificato? (FAQ 2016)

R. L'identificazione del fornitore è necessaria per quanto concerne i servizi di consulenza, in merito ai quali il bando prevede che deve essere allegato alla domanda il relativo contratto, o, qualora non ancora stipulato, lettera di intenti adeguatamente dettagliata.

In generale per tutte le spese l'identificazione del fornitore è richiesta al fine di consentire la valutazione della qualità e pertinenza al progetto delle medesime, soprattutto per le spese di rilevante entità, per le consulenze e per il personale.

Qualora pertanto i dati del fornitore non fossero indicati in domanda, per quanto fornendo adeguata motivazione, la spesa potrebbe non essere ammessa.

Si precisa altresì che i fornitori possono essere modificati in corso di progetto, dandone pronta e motivata comunicazione agli uffici regionali che valuteranno la variazione nei termini previsti dal bando.

23) fattispecie di innovazione ammissibili sul bando 1.2.a.1 / Innovazione

a) Con riferimento al Bando POR FESR 1.2.a. - DGR 647/2016, si chiede se, nella stessa domanda, possa essere finanziata contemporaneamente sia l'attività di innovazione di processo che l'attività di innovazione organizzativa. (FAQ 2016)

R. Non vi sono preclusioni nel bando in merito alla fattispecie citata, tuttavia deve trattarsi di un unico progetto organico poiché non è possibile presentare più domande o più progetti sul bando, come previsto dall'articolo 13, comma 2 (Le imprese presentano una sola domanda di contributo a valere sul presente bando e la domanda medesima deve riguardare un unico progetto di innovazione).

Il parere è applicabile anche al bando Innovazione DGR 1233/2017.

b) La nostra società è specializzata in progettazione e realizzazione di piattaforme informatiche, siti web e più in generale servizi informatici avanzati rivolti alle imprese e dispone di un codice Ateco 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca.

L'azienda intende sviluppare un importante processo di innovazione di processo e organizzazione che prevede la creazione di una piattaforma digitale per rivoluzionare le modalità di erogazione dei servizi dei propri clienti, comprendente un'interfaccia per far seguire al cliente lo stato avanzamento dei lavori e un nuovo gestionale per coordinare le attività interne.

Intendiamo presentare il progetto come un'innovazione dei processi interni rivolta a ottimizzare i servizi delle imprese inquadrabili nelle diverse traiettorie intelligenti.

Il progetto, così come illustrato, rientra tra le fattispecie finanziabili sul bando Innovazione? (FAQ 2017)

R. Si evidenzia preliminarmente che il bando 1.2.a.1 riguarda l'*applicazione* di nuovi processi e metodi organizzativi (vd definizioni all'articolo 2, comma 1, lettera a e b), in applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 29 (*Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione*), base normativa del bando, che non prevede la possibilità di finanziare altre tipologie di innovazione (di prodotto, di marketing – v. classificazioni del manuale di Oslo).

Dall'illustrazione del progetto si evince invece che il proponente intende realizzare una piattaforma gestionale, cioè un prodotto destinato a *"ottimizzare i servizi dell'impresa inquadrabili nelle diverse traiettorie intelligenti"*, desumendosi che pertanto i processi a cui è destinata la piattaforma non sono quelli del proponente ma quelli delle imprese clienti del proponente, operanti in diverse traiettorie intelligenti.

Tenuto conto pertanto che, per come viene delineato il progetto, non vi è applicazione di nuovi processi/metodi, ma realizzazione di prodotti che porteranno i clienti ad ottimizzare i processi, il progetto non risulta ammissibile sul bando 1.2.a.1.

L'elemento che individua la possibilità di ammettere un progetto è infatti l'*applicazione* del nuovo processo/metodo da parte del proponente (o almeno uno dei proponenti in caso di progetto congiunto in collaborazione effettiva, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera e (*la collaborazione tra almeno due imprese indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, che non sono cedibili a titolo oneroso tra i partner del progetto*)).

24) ammissibilità della spesa per acquisto o noleggio di una serra

Per il bando 1.3.a sarebbe considerata come spesa eleggibile una serra da inserire alla voce "strumenti e attrezzature"? In alternativa è possibile inserire alla voce prestazioni il compenso per una serra già individuata che ospiterebbe le piante oggetto della ricerca, la spesa si configurerebbe non come affitto (le piante vengono solo ospitate e curate e la serra non è a disposizione dell'azienda beneficiaria) ma come una prestazione di terzi. (FAQ 2016)

R. Ai sensi del codice civile, articolo 812, la serra rientra nella definizione di immobile (*Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.*)

Tenuto conto che il bando non ammette tra le spese ammissibili le spese per immobili (articolo 8, comma 1, lettera d), la serra in quanto immobile non può considerarsi spesa ammissibile.

Va tenuto conto altresì che una serra è atta alla c.d. "produzione primaria" (così definita dai regolamenti comunitari che ne dispongono anche un dettagliato allegato) che in ambito agricolo attiene alla produzione e non alla lavorazione (materia di agroalimentare).

Un tanto premesso, l'eventuale ammissibilità della spesa per l'affitto o la fruizione dei servizi di una serra sarà oggetto di valutazione tecnica e normativa sulla base di quanto illustrato in domanda e in relazione allo specifico progetto presentato.

25) variazioni in corso di progetto

Un'azienda proponente di una domanda sulla Azione 1.3.a deve identificare un ricercatore da far partecipare al progetto; indicherà quindi in domanda le specifiche del soggetto ricercato, ma non il nominativo.

Qualora non lo si trovasse a causa delle competenze richieste molto specifiche ed elevate, può essere sostituito da uno degli amministratori attuali che al momento NON è iscritto all'INAIL, NON riceve alcun compenso e dispone di TUTTE le competenze e caratteristiche richieste come ricercatore?

Ovviamente previa iscrizione all'INAIL (al momento dell'avvio del progetto) e con compenso stabilito da apposita delibera dell'assemblea soci (successiva alla presentazione domanda, ma precedente all'avvio progetto). (FAQ 2016)

R. Qualora sia intendimento dell'impresa assumere un soggetto per operare nell'ambito del progetto, è possibile non indicarne il nominativo ma è necessario delinearne qualifica e competenze sulla base delle quali il soggetto sarà selezionato e assunto. Tali elementi saranno valutati dal Comitato preposto alla valutazione dei progetti.

Qualora in corso di progetto si rendesse necessaria una modifica del personale per motivate esigenze, la stessa dovrà essere tempestivamente segnalata agli uffici regionali e il Comitato tecnico, sulla base delle motivazioni adottate, valuterà l'ammissibilità della variazione proposta. I requisiti di ammissibilità del nuovo nominativo saranno valutati con riferimento alla data in cui il nuovo soggetto dovesse essere autorizzato ad operare.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, *Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.*

N.B. Per i bandi 2017 non deve essere presentata in domanda la delibera di incarico all'Amministratore.

26) determinazione dimensioni aziendali (ULA e investitori istituzionali)

a) Nel calcolo delle ULA vanno conteggiati anche i commacommacomma e commacommapro.? (FAQ 2016)

R. Indipendentemente se la finalità è la determinazione delle dimensioni di PMI o la valutazione del potenziale incremento occupazionale, non vanno considerati commacommacomma né commacommapro, che peraltro dovrebbero essere categorie che le recenti riforme in tema di lavoro hanno ridotto se non addirittura cancellato.

b) Una società è posseduta al 100% da un Fondo di Investimento Chiuso, il quale ha dimensioni difficilmente quantificabili, possiede numerose partecipazioni in varie società industriali. Può il Fondo di Investimento Chiuso essere considerato un "Investitore Istituzionale", tale da non far perdere alla società la caratteristica di Impresa Autonoma, o, per una corretta classificazione, non c'è altra strada che procurare i dati del Fondo che la possiede e di tutte quelle che rientrano nel suo consolidato? (FAQ 2017)

R. Si richiama preliminarmente l'articolo 3, commi 2 e 3 dell'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 che stabilisce le modalità di determinazione della dimensione aziendale. La norma citata stabilisce, in relazione ai collegamenti tra imprese, che:

- comma 2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi € 1.250.000;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; (*)

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a € 10 milioni e meno di 5.000 abitanti.

- comma 3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

(*) Le Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri, in calce al decreto ministeriale 18/4/2015 in materia di dimensioni aziendali, chiariscono quali sono i soggetti che rientrano nella definizione di investitori istituzionali: “.. si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale.”

È necessario pertanto preliminarmente chiarire se il Fondo di investimento citato nel quesito rientra nella definizione suddetta e, in tal caso, se interviene direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa. Gli elementi da verificare sono indicativamente ma non esaustivamente di seguito elencati:

- la partecipante esercita regolarmente attività di investimento di capitale di rischio (vedi visura)
- inesistenza di collegamenti fra amministratori di partecipata e partecipante
- inesistenza di collegamenti tramite persone fisiche o gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto
- inesistenza di consolidamento dei bilanci
- inesistenza di contratto o clausole contenute negli statuti in merito all'esercizio di attività di controllo
- assenza delle formalità richieste dall'articolo 2497 bis CC in merito a:
 - a) puntuale indicazione dell'ente/società alla cui attività di direzione e coordinamento l'impresa è soggetta negli atti e nella corrispondenza;
 - b) puntuale indicazione dell'ente/società alla cui attività di direzione e coordinamento l'impresa è soggetta mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la specifica sezione del Registro delle imprese;
 - c) esposizione, nell'apposita sezione della nota integrativa, del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio dell'ente/società che esercita sull'impresa l'attività di direzione e coordinamento.

Qualora dalle verifiche effettuate, e da altri elementi specificamente legati al caso che dovessero risultare rilevanti, fosse confermato che la partecipante è un investitore istituzionale che non interviene direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa, allora la partecipante non sarebbe rilevante ai fini del calcolo delle dimensioni aziendali.

27) presentazione e sottoscrizione della domanda

a) Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda, descritte all'articolo 14, se ho ben capito, la domanda va presentata tramite il sistema FEG, previa autenticazione con una modalità scelta dall'azienda istante (SPID/CIE/CNS oppure firma digitale con certificato di autenticazione CNS compatibile). Il legale rappresentante dell'impresa istante può procedere direttamente a sottoscrizione e inoltre, oppure delegare tramite formale procura un soggetto esterno.

In questo secondo caso, è il soggetto esterno che accede a FEG e si autentica con le modalità descritte in precedenza (quindi con la propria firma digitale, o con la propria SPID/CIE/CNS), oppure il legale rappresentante dell'azienda istante deve comunque autenticarsi e accedere a FEG, e solo dopo permettere al soggetto esterno di accedere al sistema FEG (cedendogli/comunicandogli le proprie credenziali?) e procedere alla sottoscrizione e invio della domanda? (FAQ 2017)

R. Si conferma che il primo accesso al sistema per la presentazione di una domanda di contributo può essere effettuato in alternativa dall'impresa istante o dal consulente incaricato dalla medesima.

Il soggetto che per primo accede crea nel sistema un nuovo atto che, a conclusione della procedura di compilazione e caricamento degli allegati, diventerà la domanda di contributo. Come in precedenza, l'utente del sistema può interrompere e riprendere la compilazione in più sessioni su più giornate, nell'arco temporale di apertura dei termini di presentazione.

Se il primo accesso è stato effettuato dall'impresa richiedente, la stessa potrà:

- compilare e “sottoscrivere” (a mezzo convalida finale) la domanda, oppure
- attivare sul sistema la delega di sola compilazione (riservandosi la sottoscrizione a mezzo convalida finale) oppure
- attivare sul sistema la delega che prevede la sottoscrizione. In questo caso sarà un soggetto terzo a “sottoscrivere” la domanda e tra gli allegati dovrà essere inserita la prevista procura formale (firmata digitalmente dall'impresa).

Naturalmente anche il consulente dovrà autenticarsi al sistema con le modalità previste (tramite SPID, CIE o CNS o firma digitale dotata di CNS)

Se il primo accesso è stato invece effettuato dal consulente incaricato, il medesimo potrà compilare (a meno che lui stesso non attivi le deleghe) e sottoscrivere la domanda. L'impresa richiedente pertanto non entrerà nel sistema, fatto salvo che dovrà sottoscrivere con firma digitale i documenti (in formato pdf) costituenti le dichiarazioni sostitutive e la procura formale al consulente, che il consulente caricherà sul sistema in quanto allegati della domanda.

Il sistema non prevede la cessione delle credenziali di accesso, ma consente all'utente che ha creato l'atto (che diventerà la domanda) di identificare univocamente un altro soggetto (di cui indicherà nome, codice fiscale ed e-mail) come delegato ad accedere all'atto creato in sua vece (l'utente delegante, fintanto che la delega resterà attiva, potrà accedere all'atto ma non intervenire attivamente).

Il delegato riceverà via mail notifica della delega unitamente al link per accedere all'atto esistente sul sistema.

Maggiori dettagli sono disponibili nelle linee guida di cui all'articolo 14, comma 7 del bando, pubblicate nelle pagine del sito istituzionale dedicate ai bandi.

b) Nel caso in cui l'azienda attivi la delega per la sottoscrizione tramite procura formale, è sufficiente che quest'ultima sia compilata sul modulo predisposto dalla regione e firmata digitalmente, o deve trattarsi di una procura "ufficiale" registrata dal notaio e riportata in visura camerale? (FAQ 2017)

R. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1392 c.c., la procura deve rivestire la forma dell'atto cui è finalizzata e che nel caso specifico tale atto (la domanda di contributo) è redatto in forma di scrittura privata semplice, è sufficiente che detta procura assuma forma di scrittura privata semplice, redatta secondo il fac-simile predisposto, disponibile nella sezione del sito regionale dedicata ai bandi, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa istante, senza autentica e senza necessità di registrazione al Registro imprese.

c) Nel caso di progetti congiunti il pagamento dell'imposta di bollo tramite modello F23 va effettuato solo dal capofila (che pertanto sarà l'unico che caricherà tale allegato sul sistema FEG), oppure ogni azienda partecipante al progetto dovrà pagare il bollo, e pertanto su FEG si caricheranno tutti gli F23 pagati dai vari partecipanti? (FAQ 2017)

R. Il pagamento del bollo tramite F23 deve essere fatto solo una volta, in quanto si tratta di un'unica domanda anche se riguarda un progetto di collaborazione tra più imprese.

La copia dell'F23 deve essere caricata nel FEG una volta sola tra gli allegati relativi progetto complessivo (non tra gli allegati dell'intervento del capofila).

d) Una cooperativa sociale srl ONLUS deve presentare domanda su uno dei due bandi. Per legge è esente dal pagamento del bollo. È obbligatorio pagarlo ugualmente in quanto il sistema FEG lo prevede come allegato? (FAQ 2017)

R. Si consiglia nel caso specifico di caricare sul sistema, anziché la scansione dell'F23, una dichiarazione con cui l'impresa indica la normativa che le consente l'esenzione.

28) ammissibilità spese per certificazione ISO 14001 (ambiente)

Nel bando 1.2.a.1 (Innovazione) sono previsti costi ammissibili per l'innovazione del processo e dell'organizzazione, ma non per la certificazione della qualità (ISO 9001). Si chiede invece se è ammissibile la spesa per il processo di certificazione ISO 14001 (AMBIENTE). (FAQ 2017)

R. Si precisa che oggetto di finanziamento del bando è l'applicazione di nuovi metodi di produzione, distribuzione, organizzativi, ecc. Le attività successive, quali le certificazioni di qualità (riferite in senso lato anche alla tematica ambientale), non rientrano nel perimetro delle attività finanziabili sul bando in parola.

Analoga interpretazione può essere estesa al bando 1.3.a (R&S).

Si invita a verificare l'eventuale ammissibilità di tale spesa sul bando dell'attività 1.1.a adottato con recente DGR 1291/2017 gestito dalle CCIAA (i cui termini di presentazione delle domande aprono a settembre) oppure sul T.U. degli incentivi per le imprese artigiane (articolo 48-51 DPreg 33/2012) gestito dal Centro assistenza per le imprese artigiane (CATA).

29) prototipo

a) Il prototipo il cui costo di fabbricazione è troppo elevato (ai sensi della definizione di sviluppo sperimentale, articolo 2, comma 1, punto b) del bando R&S: "Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida.") può essere venduto come bene strumentale una volta completato lo sviluppo sperimentale?

Nel caso il prototipo venga comunque venduto, rientrano nei costi ammissibili solo i costi di Ricerca od anche quelli di sviluppo? (FAQ 2017)

R. Si rammenta che la definizione di sviluppo sperimentale richiamata nel quesito deve essere temperata con quanto previsto dall'Allegato E, paragrafo 2.6 del bando, in relazione al valore finale dell'oggetto finanziato, che dispone che i costi relativi ai prototipi di elevato valore sono ammessi parzialmente in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale e/o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto.

Si richiama altresì l'articolo 20, comma 2 del bando, che in relazione agli obblighi di conservazione del prototipo dispone che i prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della concessione del contributo qualora le spese non ammissibili non siano direttamente identificabili, sentito il parere del Comitato tecnico. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione del prototipo può essere autorizzata prima dell'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte della SRA.

Un tanto premesso, resta salva la valutazione del Comitato tecnico preposto all'esame dei progetti circa l'inquadramento del progetto nell'ambito della definizione di sviluppo sperimentale in tutte le sue accezioni nonché relativamente al valore della spesa ammissibile a contributo, sulla base della relazione presentata dall'impresa.

b) Con riferimento al Bando 2017 Attività 1.2.a (Innovazione), è possibile realizzare dei prototipi? (FAQ 2017)

Si evidenzia preliminarmente che il bando 1.2.a.1 riguarda l'applicazione di nuovi processi e metodi organizzativi (vd definizioni all'articolo 2, comma 1, lettera a e b), in applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 29 ("Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione"), base normativa del bando, che non prevede la possibilità di finanziare altre tipologie di innovazione (di prodotto, di marketing – vd classificazioni del manuale di Oslo).

L'elemento che individua l'ammissibilità di un progetto è pertanto l'applicazione di un nuovo processo/metodo da parte del proponente (o almeno uno dei proponenti in caso di progetto congiunto in collaborazione effettiva, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera e).

Non si esclude in via generale che il progetto, con le finalità suesposte, porti alla realizzazione di un prototipo, per quanto non sia espressamente previsto dalle definizioni di innovazione sopra citate.

Resta comunque in capo al Comitato tecnico preposto alla valutazione dei progetti la verifica dell'ammissibilità di spese legate alla realizzazione di prototipi necessari ad introdurre innovazioni di processo all'interno dell'impresa richiedente.

Si evidenzia peraltro che la realizzazione di prototipi concerne specificamente le attività finanziabili nell'ambito del bando 1.3.a (R&S).

30) requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari

a) Il requisito di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) del bando deve essere posseduto dall'impresa istante all'atto della presentazione della domanda di contributo, oppure è possibile acquisirlo e dimostrarlo successivamente, se del caso in corso di istruttoria e prima dell'approvazione della graduatoria? (FAQ 2017)

R. Si evidenzia che i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, sono riferiti alla data di presentazione della domanda, fatte salve le eccezioni disciplinate dal comma 4 (attivazione della sede in regione entro l'avvio del progetto) e dal comma 5 (regolarità ai sensi della normativa antimafia e nei confronti dei versamenti agli enti previdenziali, accertata prima della concessione), come si evince anche dall'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti che il richiedente deve sottoscrivere e fornire già in fase di presentazione della domanda, come allegato della medesima.

b) Un'impresa controllata al 100% da un soggetto pubblico può essere impresa beneficiaria dei bandi 1.2.a. e 1.3.a? (FAQ 2017)

R. I bandi sono rivolti alle imprese di qualunque dimensione (NB: le imprese detenute per il 25% o più dal pubblico non sono PMI) che esercitano attività codificate dai codici ATECO indicati nei medesimi (articolo 4, comma 1) e che siano iscritte al Registro imprese. Non vi sono preclusioni espresse sulla natura dei soci.

È richiesto tuttavia in fase di compilazione della domanda di specificare se il soggetto richiedente rientra nella definizione di *organismo di diritto pubblico* ai sensi della direttiva comunitaria 2004/18/CE (istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico).

31) impresa in difficoltà

Una PMI in forma di SRL che abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (CN/cs < 0,5) può deliberare un aumento di capitale sociale per non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà? (FAQ 2017)

R. I bandi richiedono che il potenziale beneficiario non rientri nella definizione di *impresa in difficoltà*, secondo la definizione comunitaria ripresa nei bandi medesimi (articolo 2, comma 1, lettera j) cui si rimanda, condizione che viene verificata sulla base dei dati attestati dall'ultimo bilancio chiuso o, per le grandi imprese, degli ultimi due bilanci chiusi (l'allegato 4 della domanda può essere di supporto nella verifica della presenza del requisito). Non è prevista la possibilità di sanare l'insussistenza del requisito attraverso un aumento di capitale successivo alla chiusura del bilancio cui si fa riferimento.

32) revisori legali

a) Un'impresa può avvalersi di un revisore iscritto alla lista dei revisori pubblicata sul sito della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione anche se tale soggetto fa parte del collegio sindacale della società o è membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001?

R. L'Avviso per la costituzione di un Elenco di revisori legali della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione per l'incarico, da parte dei beneficiari dei contributi, della certificazione delle spese, approvato con decreto n. 838/PROTUR del 24.3.2017 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina dedicata all'Elenco dei revisori, stabilisce, all'articolo 7, che l'incarico non possa essere conferito dall'impresa a revisori legali che non rispondano al requisito di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 39/2010.

Nella dichiarazione di certificazione della spesa da sottoscrivere a conclusione del controllo della rendicontazione, il revisore deve dichiarare, tra l'altro, il possesso del suddetto requisito di indipendenza e obiettività.

L'articolo 10 (Indipendenza e obiettività) del D.Lgs. 39/2010 prevede quanto segue:

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.
- 1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.
- 1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.
2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

[..]

5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:
 - a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
 - b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
 - c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 39/2010, non sembra quindi sussistere il requisito di indipendenza e obiettività tra l'impresa ed un membro del proprio collegio sindacale o dell'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

b) In merito all'attribuzione dell'incarico al revisore per la certificazione delle spese rendicontate, nelle "linee guida per la presentazione della rendicontazione tramite il sistema FEG" si specifica che "l'incarico viene conferito attraverso una lettera di incarico, sottoscritta dalle parti". C'è un modello ufficiale predisposto dalla Regione, o la forma di tale lettera di incarico è a libera discrezione delle parti (fatto salvo l'inserimento degli elementi citati nelle linee guida, quali l'oggetto dell'incarico, il titolo e codice del progetto ecc.)?

R. Non è stato predisposto un facsimile di lettera di incarico ma sono stati indicati nelle Linee guida soltanto gli elementi minimi che la stessa deve contenere.

33) ammissibilità avvisi di parcella/fattura proforma

Sono ammissibili gli avvisi di parcella/fattura proforma come giustificativi di spesa qualora le relative fatture siano di data posteriore alla data di conclusione del progetto?

R. La verifica dell'ammissibilità della spesa mira ad evidenziare l'inerenza della spesa al progetto, la coerenza temporale della spesa con i termini di inizio e conclusione del progetto medesimo e la riferibilità univoca del pagamento alla spesa riportata nel giustificativo a cui si riferisce.

Come specificato nei pareri resi dall'Autorità di Gestione del POR FESR in data 31.8.2018 e 14.11.2018, è possibile ammettere a rendiconto fatture emesse in data compresa tra la conclusione del progetto e i termini per l'invio della rendicontazione qualora sia stato emesso avviso di parcella/fattura proforma entro i termini di conclusione del progetto. È però necessario che il relativo pagamento sia stato sostenuto prima della conclusione del progetto oppure che dalla documentazione allegata alla rendicontazione relativa alla prestazione (contratto, relazione tecnica, ecc.) si evinca esplicitamente che la prestazione medesima ha avuto luogo e si è conclusa entro la data di chiusura del progetto.

Si sottolinea infine che alla rendicontazione devono comunque essere allegati sia l'avviso di parcella sia la relativa fattura.